

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 18 marzo 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AIRASCA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 2 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 227 – 20929/2008

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Airasca:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G. R. n. 33-06091 del 23/05/2002;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/02/2008, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 025/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.501 abitanti nel 1971, 3.037 abitanti nel 1981, 3.252 abitanti nel 1991 e 3.554 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in crescita costante, dopo il raddoppio degli abitanti avvenuto nel decennio '71-'81;

- ⇒ superficie territoriale di 1.571 di pianura con pendenze inferiori ai 5°; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 679 ettari in *Classe II^A* (pari al 43% del territorio comunale);
 - ⇒ sistema produttivo: appartiene al bacino "*Valorizzazione produttivo di Airasca*" con i Comuni di None e Volvera;
 - ⇒ risulta compreso nel *Circondario Pinerolo*, sub-ambito "*Area Volvera*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato nell'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza (Tipo C)*";
 - ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (assieme ad altri 52 comuni, 3 Comunità Montane, la Provincia di Torino, numerosi enti, consorzi ed associazioni);
 - ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 23 denominata "*Colle di Sestriere*" (ora di competenza Regionale nella tratta Torino-Pinerolo-Colle di Sestriere) e dalla strada provinciale n. 139 di *Villafranca*;
 - è presente una Stazione ferroviaria da cui diparte la linea ferroviaria Torino-Pinerolo per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio, la linea ferroviaria Airasca-Saluzzo per la quale il P.T.C. propone di riconsiderare la prevista soppressione ed in fine è in fase di studio una nuova tratta ferroviaria per la connessione dello scalo (SITO) di Orbassano e la stazione ferroviaria di Airasca (linea Pinerolo-Airasca);
 - è previsto il potenziamento della strada provinciale n. 139 e la realizzazione della nuova sede della circonvallazione del conurbato;
 - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai torrenti Chisola e Torto di Roletto compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Chisola e Rio Essa;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 523 ettari innondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2007 di adozione, finalizzati ad aggiornare la cartografia e le Norme del Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- modifica n.1: trasformazione degli ambiti contraddistinti con gli acronimi *Peep1*, *Pec3* e *K1* che si concretizza con il ridisegno della viabilità locale, la ridefinizione delle aree a Servizi, lo stralcio dell'area *Peep1* e sostituzione con l'ambito *Pec3A*, ed

inoltre l'ampliamento della futura P.zza L. Bartolomeo contraddistinta con l'acronimo *K1*;

- modifica n. 2: la fascia di rispetto del ex sedime ferroviario Airasca-Saluzzo in ambito urbano si riduce da 30 m a 10 m oltre alla riorganizzazione del *Pec11* e all'aggiornamento dell'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano;
- modifica n. 3: si propone la modifica del perimetro del *Pec8* e dell'art. 22 bis delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 4: modifica Normativa dell'art. 25 per consentire nell'area *Re2* lo svolgersi di attività commerciali-artigianali legate alle funzioni cimiteriali, visto la vicinanza con il cimitero comunale;
- modifica n. 5: frazionamento dell'ambito *Pc1* in *Pc1A* e *Pc1B*, ridefinendo le aree a Servizi e conseguente modifica dell'art. 27 della N.T.A. del Piano;
- modifica n. 6: per consentire l'ampliamento dell'insediamento produttivo *Pe19* si propone la soppressione della zona *Pu1* e la modifica della viabilità d'accesso all'ambito *Pc3* oltre all'aggiornamento dell'art. 6 delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 7: si propone di potenziare il controviale dell'ambito produttivo localizzato in fregio alla ex S.S. n. 23 direzione None con l'introduzione di 3 nuove rotonde;
- modifica n. 8: al fine di consentire l'ampliamento degli uffici comunali si propone di aggiornare l'art. 21 delle N.T.A. del Piano per consentire l'alienazione dell'immobile adiacente all'edificio comunale;
- modifica n. 9: una porzione dell'ambito attualmente destinato ad impianti sportivi di proprietà comunale potrebbe, attraverso la modifica dell'art. 43 delle N.T.A. del Piano, assumere una destinazione compatibile con le coltivazioni intensive di carattere hobbistico;
- modifica n. 10: per consentire l'ampliamento della Società Ititrasporti S.p.a. si propone la modifica dell'area *Pk2* destinata a parcheggio e deposito automezzi in *Pe12*;
- modifica n. 11: con l'aggiornamento dell'art. 28 delle N.T.A. del Piano si consente la realizzazione di un'unità produttiva pari a 400 mq di S.C. nell'ambito contraddistinto con l'acronimo *Pk1* destinato a parcheggio automezzi;
- modifica n. 12: ampliamento dell'area ecologica contraddistinta con l'acronimo *K11*;
- modifica n. 13: inserimento nella cartografica del Piano di una rotonda in fase di realizzazione dalla Provincia posta all'incrocio tra la ex S.S. n. 23, via Vigone e la strada provinciale di Scalenghe;
- modifica n. 14: viene consentito un lieve incremento della capacità edificatoria del *Pec 7* per compensare la previsione di una nuova area a parcheggio lungo via Bartolomeo e l'eliminazione dell'area a verde pubblico *VI5*;
- modifica n. 15: per consentire la realizzazione di una nuova mensa al servizio della scuola di via Stazione si propone la ridefinizione della limitrofa area attualmente a spazio pubblico – verde in pertinenza alla scuola;
- modifica n. 16: si propone la regolarizzazione cartografica ove la pertinenza esistente dei fabbricati con simbologia *St 17* risulti diversa da quella indicata in P.R.G.C.;
- modifica n. 17: l'edificio ubicato in via Vigone n. 3 compreso nell'ambito *Sa33* viene inglobato nell'area *St11* in quanto "*Il fabbricato suddetto, attualmente destinato a residenza, era in origine adibito ad uso commerciale*" (Cfr. modifica n. 17 – Elaborato n. 2);
- modifica n. 18: a seguito di uno studio d'analisi idrogeologico sono state verificate delle criticità del reticolo idraulico principale e minore per questo viene proposto l'individuazione di un ambito da impiegarsi come vasca di accumulo che raccoglierà anche "*..le acque provenienti dal settore nord nord-ovest dello stabilimento SKF*" (Cfr. modifica n. 18 – Elaborato n. 2);
- modifica n. 19: per consentire la riconversione da una destinazione commerciale a residenziale dell'area contraddistinta con l'acronimo *Pec12* si propone l'integrazione

dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano;

- modifica n. 20: per consentire una migliore accessibilità all'ambito *K2* deputato ad ospitare la nuova area mercatale viene individuata una nuova viabilità ed un'area a parcheggio *P31*;
- modifica n. 21: attraverso l'integrazione dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano si propone di consentire nelle aree residenziali sature *Sa* l'incremento delle preesistenze in misura pari ad una sola unità abitativa per gli edifici unifamiliari e di due unità abitative per le bifamiliari;
- modifica n. 22: presenta l'aggiornamento dell'art. 41 bis delle N.T.A. del Piano per consentire all'azienda agricola presente nell'ambito *A.P.I.P. 4* l'ampliamento al fine di migliorare l'attività della produzione agricola e dell'abitazione di servizio;
- modifica n. 23: propone l'ampliamento degli spazi destinati ad autorimessa passando da 20 mq a 30 mq;
- modifica n. 24: viene aumentata per i nuovi bassi fabbricati la distanza dai confini, rivedendo quanto definiti nell'art. 53 delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 25: con l'introduzione nelle N.T.A. del Piano dell'art. 53 quater vengono regolamentate alcune costruzioni ad uso ricovero attrezzi in aree urbane e agricole;
- modifica n. 26: l'Amministrazione ritiene opportuno consentire l'ispezionabilità dei sottotetti non abitabili, mediante la realizzazione di una botola di accesso;

consultato i Servizi:

- Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva in data 05/03/2008
- Programmazione Viabilità in data 10/03/2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/03/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/03/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Airasca, adottato con deliberazione del C.C. n. 58 del 20/12/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Airasca la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta